

CAMERA DEI DEPUTATI N. 694

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato DORI

Modifica all’articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell’avvocato e di tutela dell’indipendenza del suo esercizio

Presentata il 9 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale, concernente l’inserimento nell’articolo 111 della Costituzione di principi in materia di funzione e ruolo dell’avvocato, consta di un unico articolo con il quale si inseriscono due commi dopo il secondo comma dell’articolo 111 della Costituzione.

Per quanto riguarda la scelta relativa alla *sedes materiae*, si è esclusa la possibilità di intervenire sugli articoli della parte prima della Costituzione, e in particolare sull’articolo 24, in considerazione della completezza ed esaustività di tale articolo e del rischio di alterazione della sua portata a seguito di modifiche dirette, nella sostanza, a esplicitarne contenuti già univoci, seppure non espressi.

D’altro canto, le previsioni delle quali si propone l’inserimento nella Costituzione hanno a che vedere con il ruolo e la funzione dell’avvocato anzitutto nel sistema

della giurisdizione e segnatamente del processo, sicché appare adeguata la loro collocazione nella sezione II (Norme sulla giurisdizione) del titolo IV della parte II della Costituzione, dopo i primi due commi dell’articolo 111, nei quali rispettivamente vengono sanciti il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello in base al quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo medesimo.

Le nuove disposizioni intervengono così sul testo costituzionale introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione), in continuità tematica con i commi precedenti. La previsione secondo la quale « Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L’avvocato ha la funzione di ga-

rantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa», infatti, esplicita la funzione costituzionalmente attribuita all'avvocato nel suo ruolo di garanzia dei diritti, in generale nell'assicurare l'effettività della tutela dei diritti e, nella dimensione strettamente processuale, nel garantire specificamente il diritto inviolabile alla difesa.

Tali previsioni attestano peraltro la centralità del ruolo dell'avvocato, che esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza, quale condizione per il corretto funzionamento della giurisdizione e del processo, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, nei quali è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

La disposizione secondo la quale «L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza» è anch'essa da coordinare con la funzione pubblicistica dell'avvocato, il quale solo ove siano assicurate tali prerogative può contribuire al corretto esercizio dell'attività giurisdizionale.

La proposta di legge costituzionale che si illustra introduce nella Costituzione, rendendoli espressi, alcuni principi già impliciti nella disciplina costituzionale e già enunciati al livello legislativo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Nella giurisprudenza costituzionale, già la sentenza n. 137 del 1975 aveva chiarito che «la qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti».

La rilevanza generale e pubblicistica della funzione affidata all'avvocato è da tempo assodata anche al livello sovranazionale.

Nella risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l'interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici (atto P6_TA(2006)0108), tra l'altro, si premette come la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia riconosciuto «l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interesse e il segreto/confidenzialità professionale quali valori fondamentali nella professione legale che rappresentano considerazioni di pubblico interesse»; si riconosce «la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti»; si afferma che «qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello stato di diritto nell'Unione europea».

Sebbene la Costituzione – in termini ora espliciti (articoli 104, quarto comma, 106, terzo comma, 135, secondo e sesto comma), ora impliciti (articoli 24, 111) – faccia già evidente riferimento all'avvocato e al suo ruolo in diverse disposizioni, la scelta di rendere il dettato costituzionale più esplicito e completo in relazione ai diversi profili di rilievo costituzionale propri del ruolo e della funzione dell'avvocato, per il tramite di innesti normativi peraltro contenuti e attentamente calibrati, assicura un espresso riconoscimento del ruolo dell'avvocatura, coniugando rilevanza pubblicistica e necessario rispetto della posizione di libertà, autonomia e indipendenza nell'esercizio della professione legale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. L'avvocato ha la funzione di garantire l'effettività della tutela dei diritti e il diritto inviolabile alla difesa. In casi tassativamente previsti dalla legge è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale.

L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà, autonomia e indipendenza ».



19PDL0015381